

Assicurazione per convenzione – Disposizioni concernenti il prolungamento da parte dei lavoratori dell'assicurazione infortuni non professionali, secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni del 20 marzo 1981 (LAINF)

NACGA03-I3 – edizione 01.01.2017

Indice

Art. 1	In che cosa consiste l'assicurazione per convenzione?	Art. 4	Come stipulare l'assicurazione per convenzione
Art. 2	Chi può stipulare un'assicurazione per convenzione?	Art. 5	Costo dell'assicurazione per convenzione
Art. 3	Inizio, fine e sospensione dell'assicurazione	Art. 6	Quali sono le prestazioni assicurate?
		Art. 7	A chi rivolgersi in caso di un infortunio?

Art. 1 In che cosa consiste l'assicurazione per convenzione?

È l'assicurazione che consente di prolungare la copertura degli infortuni non professionali al di là del termine legale per 6 mesi al massimo.

Art. 2 Chi può stipulare un'assicurazione per convenzione?

Qualsiasi lavoratore assicurato obbligatoriamente secondo la LAINF per gli infortuni non professionali può stipulare un'assicurazione per convenzione, vale a dire tutti i lavoratori che lavorano almeno 8 ore a settimana per lo stesso datore di lavoro.

Art. 3 Inizio, fine e sospensione dell'assicurazione

L'assicurazione per convenzione inizia al momento in cui l'assicurazione infortuni non professionali cessa di produrre i suoi effetti, vale a dire allo spirare del 31° giorno successivo a quello in cui cessa il diritto ad almeno la metà del salario.

Essa è valida per la durata dell'assicurazione convenuta, ma al massimo per 6 mesi.

Essa termina prematuramente al momento della ripresa di un'attività lucrativa di almeno 8 ore a settimana.

Essa è sospesa durante il periodo in cui l'assicurato è soggetto all'assicurazione militare; la durata è prolungata proporzionalmente.

Essa cessa di produrre i propri effetti al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore.

Essa può essere prolungata prima della sua scadenza a condizione che vengano versati i premi, fermo restando che la durata globale dell'assicurazione non può superare 6 mesi.

Art. 4 Come stipulare l'assicurazione per convenzione

L'assicurazione per convenzione entra in vigore al momento del pagamento tramite la polizza di versamento. Il premio deve essere pagato al più tardi il giorno in cui l'assicurazione infortuni non professionale termina. Il timbro della posta sulla ricevuta vale come giustificativo.

Altre polizze di versamento possono essere richieste all'assicuratore.

Sulla polizza di versamento devono figurare il cognome, il nome e l'indirizzo esatto dell'assicurato (in stampatello).

Nelle comunicazioni è da menzionare:

- il nome e l'indirizzo dell'ultimo datore di lavoro;
- l'ultimo salario percepito da questo datore di lavoro (per anno/mese/giorno);
- la fine del diritto al salario;
- la durata dell'assicurazione desiderata (al massimo 6 mesi);
- i motivi che hanno portato a concludere l'assicurazione per convenzione (per es. vacanze non pagate).

Art. 5 Costo dell'assicurazione per convenzione

Il premio ammonta a Fr. 40.– al mese. Questo importo non è frazionabile e deve essere pagato per i mesi iniziati.

Qualora l'assicurazione terminasse prematuramente, i premi non vengono restituiti.

Art. 6 Quali sono le prestazioni assicurate?

Le prestazioni sono le stesse di quelle previste secondo la LAINF.

Art. 7 A chi rivolgersi in caso di un infortunio?

L'assicurato deve immediatamente notificare l'infortunio al suo precedente datore di lavoro. In caso di decesso il compito incombe agli aventi diritto.